

Allegato A)

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA**

**STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI LA LOGGIA
SETTORE POLIZIA LOCALE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NONCHÉ DELLE ALTRE SANZIONI
AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE.**

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato speciale regola i rapporti del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché delle altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia Locale, per le annualità **2016-2017-2018-2019-2020 e 2021**.

Per la tipologia del servizio, non sono stati conteggiati i costi relativi alla sicurezza in quanto, trattandosi di servizio di natura intellettuale ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, aggiornato dal D.Lgs. 106/2009, si tratta di attività esentata dall'applicazione del DUVRI.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento del servizio avrà inizio a far data dalla stipula del contratto **per una durata di mesi 60 (mesi sessanta)**.

Si intendono affidate le annualità non prescritte fino alla scadenza del contratto.

Art. 3 - SERVIZI MINIMI RICHIESTI

L'aggiudicatario dovrà assicurare, sulla base della lista di carico approvata dalla Stazione Appaltante, la predisposizione e l'invio delle **ingiunzioni fiscali** e degli atti previsti dalla vigente normativa in tema di riscossione coattiva delle entrate.

Ogni atto inviato dovrà essere corredato di bollettino di versamento intestato al Concessionario.

La ditta affidataria dovrà inoltre acquisire ed informatizzare tutti i dati riportati sui bollettini di versamento e dovrà provvedere alla trasmissione alla Stazione Appaltante del rendiconto e di tutte le informazioni relative alle riscossioni (*dati analitici e sintetici*).

L'invio agli utenti delle ingiunzioni, preavvisi ed avvisi di fermo, intimazioni di pagamento, atti di natura esecutiva ecc., saranno resi noti agli utenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Inoltre, la ditta affidataria gestirà per l'Ente le fasi cautelari ed esecutive per le quali sarà retribuita sulla base dei compensi previsti dalla Tabella Ministeriale dei rimborsi spese relativi alle procedure esecutive (G.U. 6/2/2001).

Art. 4 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Oltre alle incombenze previste, l'affidatario dovrà:

- a) Svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a proprio rischio;
- b) Nell'ambito dell'autonomia organizzativa, predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili.

- c) E' onere della società concessionaria porre in essere tutte le attività richieste in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, affinché le procedure di riscossione coattiva vadano a buon fine.
- d) Osservare e rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi istituzionali della Stazione Appaltante.
- e) Osservare e rispettare le modifiche o le innovazioni legislative che nel periodo contrattuale interverranno.
- f) Improntare la propria attività a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e buon andamento.
- g) Designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale ai sensi delle vigenti normative.
- h) Adottare misure atte al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16. L'affidatario sarà inoltre tenuto ad adottare, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio.
- i) Impiegare personale adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico; dovrà inoltre essere quantitativamente sufficiente a garantire la gestione delle attività oggetto della presente gara.
- j) Sostenere il costo del proprio personale necessario per l'espletamento dell'attività e della relativa formazione.
- k) Rendere conto, attraverso la redazione di un Report Tecnico - Contabile, delle proprie attività **fornendo trimestralmente** agli uffici comunali competenti, anche su supporto informatico, le risultanze dell'attività di gestione e riscossione, nonché in caso di notifiche negative, la società provvede immediatamente alla registrazione della motivazione della mancata notifica.
- l) Predisporre specifico report (per ogni singola pratica) di inesigibilità, da inoltrarsi al Comando Polizia Locale anche tramite Mail, in caso di mancata solvibilità/irreperibilità del soggetto debitore ai fini dell'archiviazione del fascicolo.
- m) Rendicontare gli incassi derivanti dalla riscossione, con contestuale fatturazione del compenso.
- n) Costituirsi negli eventuali processi davanti agli organi giurisdizionali.
- o) Assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

p) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente concessione di servizio, costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

q) Tutta la procedura di riscossione coattiva deve essere gestita tramite un software che potrà essere visualizzato via web dal Comune per l'interrogazione e la rendicontazione di ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con indicata tutta la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. Oltremodo dovranno poter essere visualizzati tutti gli importi richiesti, i versamenti nonché gli sgravi e/o notifiche e annullamenti.

Art. 5 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante s'impegna a:

- Consegnare all'affidatario del servizio, con apposito verbale, le banche dati occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario o anche solo utile all'espletamento del servizio.
- Favorire l'esecuzione delle attività in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai cittadini dell'affidamento in corso.
- Concordare con l'affidatario tutte le attività da espletare.
- Incaricare un proprio responsabile della vigilanza sull'attività dell'affidatario ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato.
- Provvedere su richiesta dell'affidatario all'attivazione di ogni utile collegamento telematico o banca dati on-line ed a consentirne illimitatamente l'accesso.
- Creazione qualora possibile, mediante apposita procedura e modulistica, un accesso al SIATEL intestato all'aggiudicatario.
- Sostenere le spese necessarie relative all'attivazione dei collegamenti telematici occorrenti per la gestione delle attività affidate e di tutte le spese per il mantenimento degli stessi per tutta la durata contrattuale.

Art. 6 - CORRISPETTIVO E RIMBORSI

Il corrispettivo dell'affidamento del servizio è costituito dai compensi di aggiudicazione risultanti dal presente Capitolato. Al Concessionario, oltre all'aggio risultante dall'offerta economica proposta, spetterà:

1. Un importo fisso di **7,00 €** (I.V.A esclusa), **non soggetto a ribasso gara**, per ogni pratica gestita. Tali importi saranno posti a carico del debitore secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Un importo di € 5,00 (I.V.A) esclusa, **non soggetto a ribasso gara**, quale rimborso forfettario per spese di gestione relativamente ad ogni ricerca anagrafica effettuata e documentata. Tali importi saranno posti a carico del debitore secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Il rimborso delle spese postali anticipate dal concessionario in nome e per conto dell'Ente. Tali spese sono a carico dell'Ente e riaddebitate al contribuente.

Il concessionario fatturerà mensilmente, con fatturazione separata, al Comune di LA LOGGIA le competenze spettanti, secondo quanto sotto specificato:

a) in deduzione dall'importo effettivamente riscosso e con l'indicazione sul documento della dicitura "*SOMMA IN DEDUZIONE*":

b) l'aggio contrattuale spettante, specificando e documentando il dettaglio;

c) le spese di notifica (esente I.V.A), allegando specifica distinta attestante le spese effettivamente sostenute;

d) le spese sostenute per le procedure esecutive previste dal D.M. del 21/11/2000, debitamente documentate e rispondenti all'allegato a) e b) dello stesso D.M.;

e) in deduzione il compenso fisso da corrispondere, per una sola volta e per ogni singola pratica affidata, e con l'indicazione sul documento della dicitura "*SOMMA IN DEDUZIONE*":

f) in deduzione le spese di gestione relativamente ad ogni ricerca anagrafica effettuata e documentata e con l'indicazione sul documento della dicitura "*SOMMA IN DEDUZIONE*":

g) nelle fatture va sempre specificato il n. di CIG, il n. di impegno di spesa, l'annualità di riferimento delle pratiche gestite.

Si specifica inoltre che il contratto che sarà sottoscritto conterrà tutte le clausole e i riferimenti normativi, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dalla Legge 13/08/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.

Al Concessionario spetteranno inoltre le spese di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 112/99, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015, e della tabella pubblicata in G.U. 06/02/2001. Tali spese saranno a carico del contribuente in caso di esito positivo e poste a carico del Comune a seguito del discarico per inesigibilità.

Per la gestione del contenzioso non è riconosciuto al Concessionario compenso alcuno; spetterà al Concessionario solo il rimborso delle spese sostenute nella misura massima così come previsto dall'art. 3 del Decreto Ministero delle Finanze del 21/11/2000 (G.U. 06/02/2001).

Art. 7 – PERSONALE

Il personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo. La società affidataria dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevato la Stazione Appaltante. La società affidataria, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente.

La Stazione Appaltante rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso la Stazione Appaltante se non previsto da disposizioni di legge.

Art. 8 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. In materia di protezione dei dati si richiama all'osservanza di quanto contenuto nel nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Vigilanza – Commissario Pierangelo Prelato.

In caso di acclarata responsabilità personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 9 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, la Stazione Appaltante ritenesse di richiedere all'affidatario ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto del presente appalto, verranno concordate le pattuizioni del caso con apposito atto.

Art. 10 - VIGILANZA E CONTROLLI

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte, siano conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali.

La società affidataria è tenuta:

- a) A sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che la Stazione Appaltante riterrà opportuno eseguire.
- b) Fornire alla Stazione Appaltante tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante ha il potere di procedere, a mezzo dei propri uffici, ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. La società affidataria dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno. Per detti controlli la società affidataria dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso i suoi uffici.

Eventuali contestazioni dovranno essere notificate all'affidatario mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della suddetta PEC.

Art. 11 PENALI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione del Comune, che vanno da un minimo di 50,00 € fino ad un massimo del 10 % del deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 20 % del deposito cauzionale.

Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal dirigente preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1.

In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, potrà richiedere al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50 % per rimborso di oneri di carattere generale.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Art. 12 - DIRETTIVE COMUNALI

L'Ente controllerà le attività dell'affidatario attraverso il proprio responsabile del Servizio Vigilanza, Commissario Pierangelo Prelato, quale figura di collegamento e raccordo tra l'Ente e l'aggiudicatario, con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi contrattuali. Il suddetto responsabile, sulla base delle risultanze dell'attività di supervisione e controllo, segnalerà gli esiti dei controlli al dirigente competente e, di concerto con quest'ultimo, potrà dare alla società direttive e istruzioni, ferma restando la piena

autonomia di quest'ultima nell'organizzare l'intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali.

Art. 13 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si specifica, a riguardo, che le attività di stampa e postalizzazione degli atti non sono da considerarsi subappalto.

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

Art. 14 - PROTOCOLLO D'INTESA

Tra l'affidatario e la Stazione Appaltante potrà essere sottoscritto un apposito protocollo d'intesa con lo scopo di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnico-organizzativi e gestionali dei servizi affidati.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese in misura fissa di cui all'art. 40 del T.U. n. 131/1986 e ss.mm.ii. (*imposte, tasse, bolli, diritti, ecc.*) e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare.

Art. 16 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata deliberazione della Stazione Appaltante, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla società affidataria ed assegnazione alla stessa di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. La Stazione Appaltante si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta affidataria. Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto senza formalità alcuna quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi:

- a) Decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze n. 289/2000, ossia la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. Finanze n. 289/2000;
- b) Mancato inizio del servizio alla data fissata;
- c) Inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- d) Mancata presentazione della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e) Gravi abusi o irregolarità nella gestione;

- f) Cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc., a carico della ditta affidataria;
- g) Sospensione o abbandono del servizio;
- h) Violazione del divieto di cessione del contratto;
- i) Inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto.

Ove nel corso del contratto fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali che determinano l'abolizione delle entrate oggetto dell'appalto, la ditta appaltatrice continuerà la gestione di altre imposte comunali agli stessi patti e condizioni. Qualora, invece, tali provvedimenti dovessero determinare la riduzione degli incassi di una delle entrate oltre il venti per cento rispetto a quelli indicati nel Bando e Disciplinare di gara, anche qualora fossero determinate da disposizioni regolamentari e di legge, le condizioni economiche saranno rinegoziate mediante accordo fra le parti.

Art. 17 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

Alla scadenza contrattuale, la società concessionaria, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del contratto, riferita agli anni di propria competenza, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente.

Art. 18 - PROCEDURA DI GARA

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del sopracitato provvedimento, valutabile in base ai seguenti elementi:

A - OFFERTA PROGETTUALE (massimo punti 80) così suddivisi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. PROFILI AZIENDALI E COMUNICAZIONE	21
1.1. Atti e certificazioni per un'efficace compliance aziendale	10
1.2. Rapporti con l'utenza	5
1.3. Rating di legalità (max. p. 6):	6
a) ★: p. 2;	
b) ★★: p. 4;	
c) ★★★: p. 6.	
2. GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	40
2.1. Programmi informatici per la gestione del servizio	15
2.2. Modalità di gestione della riscossione	10
2.3. Innovazioni adottate dal concessionario per l'efficacia dell'azione di riscossione	15

3. RENDICONTAZIONE	6
3.1 Modalità di gestione della rendicontazione	6
4. GESTIONE DEL CONTENZIOSO	8
4.1. Modalità di gestione del contenzioso	8
5. SERVIZI AGGIUNTIVI	5
5.1. Offerte aggiuntive per migliorare la qualità del servizio oggetto dell'appalto sia verso i contribuenti che nei confronti del Comune.	5

Il punteggio per la valutazione del progetto tecnico di gestione verrà attribuito dalla Commissione, dopo aver vagliato quanto prodotto dai concorrenti, attraverso l'assegnazione di coefficienti di giudizio (variabili da 0 ad 1) da moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione per ogni singolo elemento o sub-elemento con la seguente scala di valori:

Coefficienti di giudizio/valutazione:

Coefficiente 0,0 = giudizio di inidoneità;

Coefficiente 0,2 = giudizio poco soddisfacente;

Coefficiente 0,4 = giudizio sufficiente;

Coefficiente 0,6 = giudizio discreto;

Coefficiente 0,8 = giudizio buono;

Coefficiente 1,0 = giudizio ottimo.

I punteggi di cui al paragrafo 1.3 sono invece criteri di valutazione cd. *tabellari* : al possesso di un determinato valore di Rating verrà assegnato un punteggio tecnico predeterminato, come da griglia sopra riportata.

B - OFFERTA ECONOMICA (massimo 20 punti):

I Concorrenti dovranno offrire un ribasso percentuale sul compenso sotto indicato:

- **Aggio pari a 13,00 % sugli importi riscossi.**

Il punteggio attribuito al ribasso percentuale verrà calcolato secondo la formula seguente, approssimato alla seconda cifra decimale:

$20 * C_i$

“ C_i ” è individuato secondo quanto previsto nell'allegato “P” del D.P.R. n. 207/2010:

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $0,90 * A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $0,90 + (1,00 - 0,90) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente “iesimo”

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente “iesimo”

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

Non saranno ammesse offerte in aumento sull'aggio posto a base di gara.

La somma dei punteggi assegnati agli elementi di valutazione del progetto tecnico di gestione del servizio (massimo 80 punti) e all'offerta economica (massimo 20 punti) porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, per un totale massimo di punti attribuibili **pari a 100**, che determinerà la graduatoria di gara.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica ed al fine di rendere le varie offerte tra di loro comparabili, si rende noto l'ammontare del gettito delle entrate del servizio in oggetto:

Sanzioni Amministrative C.D.S e non	Capitale affidato	Numero di pratiche
Annualità 2016	2.817.341	6.404
Annualità 2017	1.908.036	5.225
Annualità 2018	1.635.000	5.587
Annualità 2019 (stimato)	1.400.000	4.800
Annualità 2020 (stimato)	1.350.000	4.600
Annualità 2021 (stimato)	1.300.000	4.500
TOTALE	10.410.377	31.116

Il progetto tecnico dovrà indicare in maniera esauriente le modalità di gestione e di organizzazione delle attività oggetto della gara di appalto. Saranno valutate anche le proposte migliorative ed innovative rispetto alla gestione tradizionale delle attività suddette. I punteggi a disposizione per l'offerta progettuale e per l'offerta economica saranno attribuiti in base ai parametri di valutazione sopra indicati. La Commissione di aggiudicazione, nominata ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si occuperà di valutare le offerte. In tema di Commissione di Aggiudicazione, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, si applica quanto previsto ex art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Disposizioni transitorie e di coordinamento).

La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto, sarà considerata aggiudicataria del servizio, purché tale offerta sia ritenuta valida ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'Ente appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola

offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione giudicatrice. A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio all'offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio. L'Ente, al termine del procedimento, comunicherà a tutti i partecipanti alla procedura il risultato dell'aggiudicazione.

L'Ente appaltante, infine, a suo insindacabile giudizio e discrezionalità, si riserva di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all'assegnazione della gara, senza che per questo il partecipante possa avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi spesa od altro.

Si precisa che quanto proposto e indicato nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario costituirà parte integrante dello svolgimento del servizio e pertanto sarà ritenuto parte integrante del presente capitolato.

Art. 19 – VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

Il valore dell'appalto viene così desunto:

1. ipotizzando una percentuale di incassato pari al 30% del capitale affidato (*riportato nella tabella di cui sopra*) applicando all'importo ottenuto, ai soli fini della determinazione del valore dell'appalto, **la percentuale di aggio posta a base di gara (13%), si otterrà un valore di aggio, soggetto a ribasso di gara**, per un importo pari ad € 406.004,703 oltre I.V.A di legge;
2. considerato un costo fisso pratica di € 7,00, calcolando l'importo ai soli fini della determinazione del valore dell'appalto sul 70% delle pratiche che si presume non saranno oggetto di pagamento, per un importo presuntivamente stimato in € 152.468,400 oltre I.V.A di legge, **non soggetto a ribasso di gara**;
3. rimborso forfettario per spese di gestione per ricerche anagrafiche calcolato su un ipotetico n. di 700 pratiche, riferito a tutte le annualità, da stimarsi in € 5,00 cadauna, per un importo complessivo di € 3.500,000 oltre I.V.A di legge, **non soggetto a ribasso di gara**;
4. presumendo un importo di € 342.276,000 (esente IVA), per spese postali anticipate dal concessionario in nome e per conto dell'Ente, **non soggetto a ribasso di gara**;

Pertanto, il valore del contratto per l'intera durata dell'affidamento è presuntivamente stimato, ai soli fini della gara in € 904.249,103 oltre IVA di legge.

Art. 20 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ciascun operatore economico partecipante dovrà possedere, a pena di esclusione:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

NOTA BENE: Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzi ordinari (ex art. 2.602 c.c.) tale requisito di ordine generale dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o consorzio. Nel caso di Consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2.615-ter c.c. il requisito dovrà essere riferito oltre che al Consorzio, anche alle consorziate.

Iscrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 come disciplinato dal D.M. n. 289/2000 e ss.mm.ii. e di avere un capitale sociale interamente versato, come previsto dall'art. 3-bis del D.L. n. 40/2010 convertito, con modificazioni, nella L. n. 73/2010, non inferiore a 1 milione di euro. *(Nel caso di partecipazione in RTI tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento).*

Iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della presente gara, nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'U.E., in conformità con quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *(Nel caso di partecipazione in RTI tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento);*

Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per servizi di riscossione dei tributi degli Enti locali *(Nel caso di partecipazione in RTI tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento).*

Requisiti tecnici e professionali (ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):

Avere nel proprio organico, alla data di pubblicazione del Bando, un numero di dipendenti non inferiore a 20 (venti) unità, di cui almeno 2 (due) con la qualifica di ufficiale della riscossione. *(Nel caso di partecipazione in RTI, almeno l'impresa capogruppo dovrà possedere entrambi gli ufficiali della riscossione richiesti).*

Aver svolto nel triennio 2016/2018 o avere in corso di svolgimento, in almeno cinque (5) enti, il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, di cui almeno 2 di classe demografica pari o superiore a quella della Stazione Appaltante. *(In caso di RTI, il predetto requisito dovrà essere posseduto dalle imprese componenti il raggruppamento in proporzione alla quota di servizio che ciascuna intende assumere, fermo restando che il totale dovrà essere pari all'intero ammontare richiesto).*

Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):

Di aver realizzato nel triennio 2016/2018 un fatturato globale pari al doppio del valore dell'appalto. *(In caso di RTI, il suddetto requisito potrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese del Raggruppamento, ma almeno il 60 % dovrà essere posseduto dalla Capogruppo).*

Dichiarazioni in originale rilasciate da 2 (due) istituti di credito o intermediari autorizzati di cui all'art. 41, comma 1°, lettera a), del D.Lgs. n. 385/93 attestante che l'operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità, pena l'esclusione *(In caso di Raggruppamento Temporaneo d' imprese il requisito dovrà essere posseduto da ogni singola impresa raggruppata).*

Non aver subito perdite di bilancio per ciascuno degli ultimi tre anni *(In caso di Raggruppamento Temporaneo d' imprese il requisito dovrà essere posseduto da ogni singola impresa raggruppata).*

Art. 21 – GARANZIE

La società affidataria, a garanzia degli obblighi contrattuali e patrimoniali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è tenuta a prestare apposita garanzia provvisoria in favore

della Stazione Appaltante, a corredo dell'offerta, pari al 2 % (due percento) del valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia può essere prestata, a scelta dell'offerente, negli esatti termini definiti, a pena di esclusione, dall'art. 93 del sopracitato D.Lgs.50/2016, cui si rinvia.

La garanzia deve, a pena di esclusione:

- a) Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- b) Avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

La cauzione definitiva, determinata ai sensi del predetto art. 103, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici che si trovino nella situazione di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

La cauzione sarà restituita al momento della sottoscrizione del verbale di chiusura delle attività concesse in appalto, previa consegna della banca dati aggiornata nel corso del contratto come previsto negli articoli precedenti del presente capitolato e di tutta la documentazione a supporto della stessa.

Art. 22 - FONTE DI FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con gli incassi derivanti all'Ente dalle riscossioni oggetto dal presente capitolato.

Art. 23 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

Commissario Pierangelo Prelato, Responsabile Area Vigilanza Urbana.

Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione alla presente procedura comporta l'accettazione di quanto contenuto nei seguenti documenti:

- Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di La Loggia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 20.12.2013 (pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.laloggia.to.it nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali);
- Piano triennale della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.) 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 01/02/2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione);

Per quanto non previsto e considerato nel presente Capitolato si fa espresso rinvio al Bando e Disciplinare di gara, nonché alle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 25 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto che non siano attratte dalla giurisdizione amministrativa, le parti dovranno adoperarsi per una composizione in via amichevole. Ove entro il termine di 30 giorni dall'insorgenza della controversia il tentativo di composizione amichevole restasse senza esito e non fosse possibile, la controversia sarà rimessa al foro *ex lege* competente in applicazione degli artt. 5 e ss. del c.p.c.